

Financial Market Update

ITALY

Weekly Issue / Aggiornamento n°.20 del 19.9.2012 (periodo dal 3.9.2012 al 16.9.2012 compresi)



In this issue

[Principi di supervisione bancaria](#)

[Remunerazione per gli intermediari finanziari](#)

[Esenzioni per short selling](#)

[Q&A su short selling](#)

[Divieto di vendite allo scoperto](#)

[Camera di Conciliazione e Arbitrato CONSOB](#)

[Triparty Collateral Management di Montetitolì](#)

Principi di supervisione bancaria

COMITATO DI BASILEA La versione emendata dei principi di supervisione bancaria (*Core principles for effective banking supervision*) emanata dal Comitato di Basilea è stata approvata dai banchieri centrali riuniti nella Conference for Banking Supervision, appena conclusasi a Istanbul. Tale seconda versione dei principi di supervisione bancaria contiene 29 principi, contro i 25 della precedente versione, così suddivisi:

- i principi da 1 a 13 riguardano i poteri, le responsabilità e le funzioni di supervisione, con un focus specifico su di una efficace supervisione basata sulla valutazione dei rischi e sulla necessità di interventi anticipatori e azioni tempestive;
- i principi da 14 a 29 si riferiscono, invece, alle attività di supervisione effettuate dalle banche stesse, enfatizzando l'importanza di efficaci *corporate governance* e *risk management*, in aggiunta al rispetto degli standard di supervisione.

[Principi di supervisione](#)

<< [back to top](#)

Remunerazione per gli intermediari finanziari

ESMA La European Securities and Markets Authority ha indetto una pubblica consultazione sulle politiche e pratiche di remunerazione ai sensi della MiFID, in attuazione dei principi espressi nella direttiva.

Il termine ultimo per l'inoltro di commenti e/o osservazioni al documento di consultazione è il 7 dicembre p.v..

[Documento di consultazione](#)

<< [back to top](#)

Esenzioni per short selling

ESMA L'autorità europea ha altresì pubblicato un documento di consultazione sulle esenzioni a favore delle attività *market-making* e delle operazioni *primary market* ai sensi del Regolamento Short Selling (Regolamento UE 236/2012 del Parlamento Europeo e

del Consiglio). Tale documento di consultazione contiene una bozza di linee-guida sul *market making* e sull'applicazione (termini, procedure e condizioni) di esenzioni per le attività *market-making* e le operazioni *primary market*, sempre ai sensi del citato Regolamento.

La bozza di linee-guida stabilisce e chiarisce:

- l'ambito di applicazione dell'esenzione relativa alle attività c.d. market-making, ivi compreso il legame con il relativo strumento finanziario, il *trading venue* (mercato regolamentato o MTF) o equivalente mercato di paesi terzi, nonché l'adesione/partecipazione del soggetto che notifica;
- i criteri per l'identificazione dell'autorità competente, con particolare riferimento alle notifiche da parte di soggetti di paesi terzi;
- le procedure di notifica dell'intenzione di avvalersi dell'esenzione, il contenuto della notifica (sono proposti alcuni format), il trattamento delle notifiche ricevute dalle relative autorità competenti e le modalità di verifica e concessione dell'esenzione;
- le misure transitorie che si applicheranno prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Il termine ultimo per l'inoltro di commenti e/o osservazioni al documento di consultazione è il 5 ottobre p.v..

[Documento di consultazione](#)

[<< back to top](#)

Q&A su short selling

ESMA L'autorità europea ha, infine, pubblicato una lista di Q&A sull'implementazione del Regolamento Short Selling (Regolamento UE 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio) sullo *short selling* e alcuni aspetti dei *credit default swaps*.

Lo scopo della lista di Q&A è di promuovere politiche e prassi regolamentari comuni e/o omogenee nelle varie giurisdizioni UE, dall'entrata in vigore del Regolamento che è fissata al 1° novembre 2012. la lista Q&A dovrà anche essere elemento di chiarezza sul nuovo regime per gli investitori e i partecipanti ai mercati.

[Q&A](#)

[<< back to top](#)

Divieto di vendite allo scoperto

CONSOB Il 14 settembre è scaduto il provvedimento di divieto delle vendite allo scoperto – anche assistite dal prestito titoli ("covered") - di titoli bancari e assicurativi adottato il 23 luglio 2012 e prorogato il 27 luglio 2012.

Restano comunque in vigore, a tempo indeterminato, le altre misure a suo tempo adottate in relazione alle azioni quotate sui mercati regolamentati italiani, che hanno introdotto nell'ordinamento italiano alcune delle misure restrittive contenute nel Regolamento Ue n. 236/2012 in tema di vendite allo scoperto ed alcuni aspetti dei *credit default swap*, che entrerà in vigore il prossimo 1° novembre. Tali misure prevedono:

- l'obbligo di comunicazione alla Consob delle posizioni nette corte rilevanti (pari o superiori allo 0,2% del capitale sociale; delibera n. 17862, del 10 luglio 2011);
- il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude", cioè non assistite dalla disponibilità dei titoli al momento dell'ordine, indipendentemente dalla sede di negoziazione (delibera n. 17993 dell'11 novembre 2011).

[<< back to top](#)

Camera di Conciliazione e Arbitrato CONSOB

CONSOB Sono state adottate le disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato e della relativa segreteria previste dall'art 2, comma 2, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, adottato dalla Consob con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.

Disposizioni organizzative

<< [back to top](#)

Triparty Collateral Management di Montetitoli

MONTETITOLI E' stato lanciato il nuovo servizio di Triparty Collateral Management dedicato alle tesorerie e ai *back office* degli istituti bancari con l'obiettivo di supportarli nelle strategie di investimento e nelle operazioni di finanziamento. Nel nuovo servizio Monte Titoli opererà come agente terzo per la gestione unitaria e ottimizzata dei titoli utilizzati in garanzia per operazioni di finanziamento sul mercato interbancario. In particolare, tale servizio, abbreviato X.COM X-COM consentirà di selezionare e trasferire *collateral* nel Sistema di Pooling della Banca d'Italia per le operazioni di credito dell'Eurosistema. Per tale motivo X-COM, anche in conseguenza dell'utilizzo che ne sarà fatto e delle integrazioni/emendamenti che saranno inseriti, potrà avere valenza sistemica per il mercato interbancario.

X-COM

<< [back to top](#)

[VIEW ARCHIVE >>](#)

[SJ BERWIN.COM >>](#)

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE FINANCIAL MARKETS GROUP AGGIORNAMENTO?

[SUBMIT YOUR DETAILS TO SUBSCRIBE](#)

Warning! This bulletin is not intended to offer professional advice and you should not act upon the matters referred to in it without taking specific advice. These regular bulletins provide topical and incisive commentary on legal developments for the Financial Markets community. The views expressed in this bulletin are those of its author and not necessarily those of SJ Berwin LLP.

If you have any comments on the bulletin, or would like to receive further details on the subject matter, please send an email to bulletins@siberwin.com or call your usual point of contact at SJ Berwin. If you would like to republish this bulletin or link to it from your website, please contact bulletins@siberwin.com.

SJ Berwin LLP is a limited liability partnership registered in England no OC313176. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. A list of the members of SJ Berwin LLP and of the non-members who are designated as partners is open to inspection at 10 Queen Street Place, London EC4R 1BE, its principal place of business and registered office. Any reference to a partner in relation to SJ Berwin LLP is to a member of SJ Berwin LLP or to an employee or consultant with equivalent standing. SJ Berwin LLP or an affiliated undertaking has an office in Berlin, Brussels, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, London, Madrid, Milan, Munich, Paris and Shanghai. Although not authorised under the Financial Services and Markets Act 2000, SJ Berwin LLP can provide services relating to investments which are limited to those incidental to its legal services or excluded from regulation under the Financial Services and Markets Act 2000.

While SJ Berwin LLP has taken steps to control the spread of viruses on its systems, it cannot guarantee that this email and any files transmitted with it are virus free. No liability is accepted for any errors, omissions, interceptions, corrupted mail, lost communications or late delivery arising as a result of receiving this message via the Internet or for any virus that may be contained in it.

© SJ Berwin LLP 2012. All rights reserved.

[Berlin](#) [Brussels](#) [Dubai](#) [Frankfurt](#) [Hong Kong](#) [London](#) [Madrid](#) [Milan](#) [Munich](#) [Paris](#) [Shanghai](#)